



Identificazione del personale a contatto con il pubblico. Circolare n. 3 del 17 febbraio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Parere sull'applicabilità al personale di Polizia Locale.

In merito al quesito concernente l'applicazione al personale di Polizia locale delle disposizioni contenute nella circolare n. 3 del 17 febbraio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, inerenti le modalità identificative del personale della P.A. che opera a contatto con il pubblico, si rappresenta quanto segue.

La citata circolare fornisce una interpretazione dell'art. 55 *novies* del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. del Pubblico impiego), introdotto dall'art. 69 del D.Lgs n. 150/2009, focalizzando in particolare i seguenti importanti aspetti applicativi:

- L'esigenza di conoscibilità del “*nominativo*” del dipendente (quale “contenuto minimo” degli strumenti di identificazione), con l'intento di agevolare la *pronta individuabilità* del soggetto interlocutore e favorire così l'esercizio dei diritti e dei doveri degli utenti e la responsabilizzazione del dipendente pubblico;
- La *potestà legislativa esclusiva* dello Stato in materia, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. l) ed m) della Costituzione, nonché dell'art. 74 del D.Lgs n. 150/2009, talché la norma è *immediatamente operante* anche nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali;
- L'obbligo in carico alle singole Amministrazioni di diramare istruzioni operative ai propri dipendenti in modo che la norma in esame venga attuata in *maniera uniforme nell'ambito della stessa Amministrazione*
- L'applicabilità della norma e del conseguente obbligo – sotto diretta responsabilità personale - a *tutti i dipendenti* delle amministrazioni pubbliche che operano a contatto con il pubblico, salvo le deroghe che potranno eventualmente essere approvate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 55 *novies*, nonché delle eccezioni già previste all'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e le Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché altre categorie specifiche)

Ciò premesso, appare utile sottolineare che gli operatori di Polizia locale non sono esclusi dall'applicazione del citato art. 55 *novies* (anche se la circolare parrebbe indicare genericamente le “Forze di polizia” come escluse dall'obbligo, mentre invece l'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001, cui si essa riferisce, indica “Forze di Polizia di Stato”); tale norma è inserita nel contesto normativo del Pubblico Impiego, rispetto al quale lo Stato mantiene la competenza esclusiva.

Tuttavia il quesito appare sottendere alcuni possibili punti di “frizione” o comunque di dubbia coerenza con le vigenti disposizioni in materia di polizia amministrativa locale e, nello specifico, di disciplina delle uniformi e dei mezzi in dotazione alla P.L, la cui competenza esclusiva è per contro rimessa alle Regioni, nel quadro delle norme di coordinamento nazionali.

A questo proposito va detto invero che il “cartellino identificativo” propriamente inteso non costituisce un “fregio” o un “distintivo” specifico della categoria degli operatori di polizia locale, ma uno strumento pensato per assolvere una finalità generale di trasparenza della Pubblica Amministrazione, il quale dovrebbe essere perciò uguale o con caratteristiche omogenee per tutti i dipendenti che operano a contatto con il pubblico nell'ambito della medesima Amministrazione.



E se è vero che l'art. 4 dell'Allegato A alla DGRV n. 2689 del 6 agosto 2004 ha disposto il divieto di alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sulle uniformi in uso alla Polizia locale, salvo quelle previste dal provvedimento stesso o autorizzate dalla Regione, resta comunque il fatto che quest'ultima non potrebbe – a rigore - né vietare né autorizzare l'utilizzo dei “cartellini identificativi” previsti dall'art. 55 *novies* del D.Lgs. n. 165/2001 in questione, proprio in virtù della rivendicata “competenza esclusiva” dello Stato in materia.

Ciò precisato, si osserva comunque che il disposto letterale del citato art. 55 *novies*, comma 1, prevede che i dipendenti interessati rendano conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

In questo senso la summenzionata DGRV n. 2689 già prevede la dotazione di un *tesserino di riconoscimento* contenente i dati identificativi personali (e di ruolo) dell'operatore di P.L.; tesserino che “deve essere *esibito* nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia” (cfr. Allegato A, art.7 comma 2 e Allegato C Sezione C5 della DGR 2689/2004).

Ciò parrebbe non in contrasto con il dettato della legge (almeno per quanto attiene l'obbligo di conoscibilità del *nominativo* del dipendente, nonché per il fatto che il tesserino è comunque *in uso* al dipendente, seppure non apponibile all'esterno dell'uniforme), anche se va sottolineato che il *tesserino di riconoscimento* è specifico ed esclusivo per i soli operatori di P.L. e non estensibile agli altri dipendenti che operano a contatto con il pubblico.

Quanto alla “Placca di servizio” apposta sulla uniforme, contenente il numero di matricola dell'operatore, la stessa costituisce un ulteriore elemento identificativo, ma non parrebbe comunque sufficiente, da sola, ad esaurire l'obbligo di legge.

Va comunque osservato che la Polizia locale si caratterizza per specialità di funzioni e competenze le quali, specie nell'esercizio della qualità di Agente o Ufficiale di P.G., possono anche coincidere con quelle ascritte alla Polizia di Stato; e quest'ultima è esclusa dall'obbligo di riconoscibilità dei rispettivi operatori.

In questo senso l'art. 55 *novies* comma 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede la possibilità che ciascuna Amministrazione pubblica non statale individui il personale escluso dall'obbligo dell'uso dei “cartellini identificativi” di cui si tratta, in relazione ai compiti ad essi attribuiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le considerazioni sopra esposte vogliono essere un contributo di riflessione sulla questione sollevata e un possibile suggerimento operativo al fine di dare corretta attuazione alla norma statale, anche eventualmente attivando la discussione nelle opportune sedi istituzionali, fermo restando la competenza statale in materia, da un lato, e la diretta responsabilità in carico alle singole Amministrazioni locali quanto all'attuazione della norma stessa, attraverso il necessario passaggio regolamentare interno.